



COMUNE DI TORTOLI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ordinanza n. 74 Del _ 06.10.2011 _

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col codice aziendale n.IT095NU024 ubicata in località "SAN SALVATORE" di questo comune di cui è proprietario il Sig. PISU MARIO, nato a ARZANA il 9/27/1930 codice fiscale PSIMRA30P27A454 e residente in via VIA CAPRERA comune di TORTOLI; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968; Visto il DAIS N. A_36 del 02set 2011;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002; Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "SAN SALVATORE", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. PISU PISU;
- 2) Il sollecito abbattimento e distruzione di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. PISU MARIO che avverrà in data ___/___/___ alle pre _____
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) della chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati
- 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
- 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso

potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

6); La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

7) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. PISU MARIO e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A 36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO
[Handwritten signature]

COMANDO VIGILI URBANI TORTOLI
RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente è stata notificata il 06-10-2011
al Sig. PISU MARIO
nel suo domicilio in Via Loc. S. SALVATORE
mediante consegna fatta a mani di M. S. S. S.
Tortoli, il 06-10-2011

Il Vigile Notificatore

[Handwritten signature of the notifier]

IL RICEVENTE

[Handwritten signature of the recipient: PISU MARIO]